

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 1003 in data 23/08/2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO PER L'ASL BI (CIG: 990939429F). MODIFICA, APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA E DEI CHIARIMENTI.

Determinazione n. 1003 in data 23/08/2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO PER L'ASL BI (CIG: 990939429F). MODIFICA, APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA E DEI CHIARIMENTI.

IL DIRETTORE

VISTE:

- la Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale;
- la Deliberazione n. 327 del 31/05/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;

PREMESSO che:

- con Determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 757 del 27/06/2023 è stata indetta procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio mortuario per l'ASL BI (CIG: 990939429F);
- nel Disciplinare di gara era prevista la possibilità per gli operatori interessati di chiedere chiarimenti sulla procedura di gara entro il 11/08/2023 utilizzando la sezione della Piattaforma SINTEL riservata alle richieste di chiarimenti "Comunicazioni procedura/Invia comunicazione";
- alla scadenza del termine indicato risultavano pervenute n. 3 richieste di chiarimento da parte di vari operatori economici;
- il R.U.P., conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara, ha fornito risposta alle richieste di chiarimento pervenute con nota prot. n. 26306 del 21/08/2023, (Allegato n. 1);

DATO ATTO che:

- tra le richieste di chiarimento pervenute dagli operatori economici interessati, è stato posto il seguente quesito:
"PUNTO 5. REQUISITI GENERALI (DISCIPLINARE)
L'art. 1, comma 53, ex lege n. 190/2012 indica le attività per il cui esercizio è presupposto indefettibile l'iscrizione nella c.d. white list, chiarendo che:
"Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività°: a) (abrogata); b) (abrogata); c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e

Determinazione n. 1003 in data 23/08/2023

materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto terzi; i) guardania dei cantieri; ‘-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Nel caso di specie, le prestazioni dell’appalto non sono in alcun modo riconducibili alle predette tassative attività sensibili, come individuate nella normativa di settore.

Al Punto 5. Requisiti generali del disciplinare è indicato che:

“Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.”

Trattasi di un refuso?”;

- con la nota prot. n. 26306 del 21/08/2023, il R.U.P., ha fornito alla predetta richiesta il seguente chiarimento:

“A seguito di un più approfondita verifica, si è rilevato che vi è una distinzione tra il servizio mortuario - oggetto della presente procedura di gara - ed il servizio funerario e cimiteriale, in quanto il primo concerne un’attività di natura pubblicistica diretta ad adempiere agli obblighi che discendono dalle disposizioni di polizia mortuaria ispirate da esigenze di carattere igienico-sanitario, mentre il secondo ha ad oggetto un’attività di natura economica ed imprenditoriale sottoposta alle regole del mercato e consistente nello svolgimento degli adempimenti conseguenti al decesso (Consiglio di Stato Sez. V, n. 1639/2005; T.A.R. Campania, Sez. V, Sent. 526 del 23/01/2023). Pertanto, la disposizione di cui alla clausola 5 “Requisiti Generali” del disciplinare di gara secondo la quale “Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco” è da intendersi non applicabile alla presente procedura, in quanto le attività oggetto della stessa non rientrano tra le attività specificatamente e tassativamente elencate all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’operatore economico offerente non deve obbligatoriamente presentare la dichiarazione “di essere iscritto – ove previsto- nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non

Determinazione n. 1003 in data 23/08/2023

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;” prevista dalla clausola 15.1 “*Domanda di partecipazione ed eventuale procura*” del disciplinare di gara.”

RITENUTO, al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara:

- di approvare il testo dei chiarimenti forniti dal R.U.P. (Allegato n. 1), da ritenersi parte integrante e sostanziale dei documenti di gara;
- di disporre la pubblicazione dei chiarimenti sul sito istituzionale dell'ASL BI e sulla Piattaforma SINTEL;
- di modificare la clausola 5 “Requisiti Generali” del disciplinare di gara eliminando il seguente comma “*Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco*” e che di conseguenza la stessa debba intendersi modificata come segue:

“5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai fini dell'ammissione alla gara, l'operatore economico concorrente deve possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del

Determinazione n. 1003 in data 23/08/2023

Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.”

- di ritenere, conseguentemente, non obbligatoria e quindi non a pena di esclusione la dichiarazione richiesta all'operatore economico “*di essere iscritto – ove previsto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;*” prevista dalla clausola 15.1 “*Domanda di partecipazione ed eventuale procura*” del disciplinare di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. Logistica e Acquisti.

DETERMINA:

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il testo dei chiarimenti forniti dal R.U.P. con nota prot. n. 26306 del 21/08/2023, (Allegato n. 1), da ritenersi parte integrante e sostanziale dei documenti di gara;
- 2) di disporre la pubblicazione dei chiarimenti sulla Piattaforma SINTEL e sul sito istituzionale dell'ASL BI;
- 3) *di modificare la clausola 5 “Requisiti Generali” del disciplinare di gara eliminando il seguente comma “Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”, come segue:*

“5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del

Determinazione n. 1003 in data 23/08/2023

Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai fini dell'ammissione alla gara, l'operatore economico concorrente deve possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010."

- 4) di dare atto che la dichiarazione richiesta all'operatore economico "*di essere iscritto – ove previsto- nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;*" prevista dalla clausola 15.1 "*Domanda di partecipazione ed eventuale procura*" del disciplinare di gara è da intendersi non obbligatoria e quindi non a pena di esclusione;
- 5) di dare atto che, come indicato nel testo dei chiarimenti forniti dal R.U.P. con nota prot. n. 26306 del 21/08/2023, in luogo di quanto indicato all'art. 1 punto 1.1 pagina 4 del Capitolato Tecnico, il paragrafo: "*La gestione del servizio comprende quanto di seguito elencato: trasporto delle salme dai reparti all'obitorio a cura del personale della Ditta aggiudicataria utilizzando l'apposita barella con coperchio ed il montacarichi dedicato. In caso di decesso dalle ore 17:00 alle ore 7:00 la salma sarà custodita presso il locale sosta-salme delle varie strutture per un massimo di due ore. Successivamente il personale infermieristico di reparto avvisa il personale della Vigilanza ad espletare l'accompagnamento salma in obitorio con un addetto del reparto.*" viene annullato e

Determinazione n. 1003 in data 23/08/2023

sostituito da quanto segue: *“La gestione del servizio comprende quanto di seguito elencato: trasporto delle salme dai reparti all’obitorio a cura del personale della Ditta aggiudicataria utilizzando l’apposita barella con coperchio ed il montacarichi dedicato. In caso di decesso dalle ore 17:00 alle ore 7:00 la salma sarà custodita presso il locale sosta-salme nelle varie strutture, verrà lasciata comunicazione in segreteria telefonica per la presa in carico al momento dell’apertura del Servizio”;*

- 6) di approvare i documenti di gara modificati come sopra;
- 7) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 1003 in data 23/08/2023

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI BIELLA

Ponderano, li 21/08/2023

Prot. n. 26306 del 21/ 8 /2023

Agli Operatori Economici
interessati

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio mortuario per l' ASL BI (n. gara 9174204) – Chiarimenti.

A seguito delle richieste pervenute dalle Ditte partecipanti, si forniscono i seguenti chiarimenti:

QUESITO:

PUNTO 5. REQUISITI GENERALI (DISCIPLINARE)


L'art. 1, comma 53, ex lege n. 190/2012 indica le attività per il cui esercizio è presupposto indefettibile l'iscrizione nella c.d. white list, chiarendo che: "Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività": a) (abrogata); b) (abrogata); c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto terzi; i) guardania dei cantieri; '-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Nel caso di specie, le prestazioni dell'appalto non sono in alcun modo riconducibili alle predette tassative attività sensibili, come individuate nella normativa di settore. Al Punto 5. Requisiti generali del disciplinare è indicato che: "Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco." Trattasi di un refuso?

RISPOSTA:

A seguito di una più approfondita verifica, si è rilevato che vi è una distinzione tra il servizio mortuario - oggetto della presente procedura di gara - ed il servizio funerario e cimiteriale, in quanto il primo concerne un'attività di natura pubblicitaria diretta ad adempiere agli obblighi che discendono dalle disposizioni di polizia mortuaria ispirate da esigenze di carattere igienico-sanitario, mentre il secondo ha ad oggetto un'attività di natura economica ed imprenditoriale sottoposta alle regole del mercato e consistente nello svolgimento degli

Pagina 1 di 3



Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

adempimenti conseguenti al decesso (Consiglio di Stato Sez. V, n. 1639/2005; T.A.R. Campania, Sez. V, Sent. 526 del 23/01/2023). Pertanto, la disposizione di cui alla clausola 5 "Requisiti Generali" del disciplinare di gara secondo la quale "Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco" è da intendersi non applicabile alla presente procedura, in quanto le attività oggetto della stessa non rientrano tra le attività specificatamente e tassativamente elencate all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'operatore economico offerente non deve obbligatoriamente presentare la dichiarazione "di essere iscritto - ove previsto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;" prevista dalla clausola 15.1 "Domanda di partecipazione ed eventuale procura" del disciplinare di gara.

Tale dichiarazione pertanto non è prevista a pena di esclusione.

QUESITO:

PUNTO 16. OFFERTA TECNICA (DISCIPLINARE)

Si chiede conferma che il progetto di riassorbimento del personale non sia da conteggiare all'interno delle 30 pagine del progetto tecnico.

Si chiede conferma che la documentazione tecnica descrittiva e progettuale non debba superare le 30 pagine fronte e retro, ovvero 60 facciate (art. 16 del Disciplinare di Gara).

RISPOSTA:

Come previsto dall'art. 16 del Disciplinare di gara la documentazione tecnica deve presentare un indice riassuntivo, con numerazione delle pagine in ordine progressivo; il numero di pagine complessivo non deve essere superiore a 30 pagine fronte e retro (ovvero 60 facciate).

Si conferma che il progetto di riassorbimento del personale non è da conteggiare all'interno delle 30 pagine del progetto tecnico.

Si precisa, inoltre che, in luogo di quanto indicato all'art. 1 punto 1.1 pagina 4 del Capitolato Tecnico, il paragrafo:


"La gestione del servizio comprende quanto di seguito elencato: trasporto delle salme dai reparti all'obitorio a cura del personale della Ditta aggiudicataria utilizzando l'apposita barella con coperchio ed il montacarichi dedicato. In caso di decesso dalle ore 17:00 alle ore 7:00 la salma sarà custodita presso il locale sosta-salme delle varie strutture per un massimo di due ore.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it



AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI **BIELLA**

Successivamente il personale infermieristico di reparto avvisa il personale della Vigilanza ad espletare l'accompagnamento salma in obitorio con un addetto del reparto."

Viene annullato e sostituito da quanto segue:

"La gestione del servizio comprende quanto di seguito elencato: trasporto delle salme dai reparti all'obitorio a cura del personale della Ditta aggiudicataria utilizzando l'apposita barella con coperchio ed il montacarichi dedicato. In caso di decesso dalle ore 17:00 alle ore 7:00 la salma sarà custodita presso il locale sosta-salme nelle varie strutture, verrà lasciata comunicazione in segreteria telefonica per la presa in carico al momento dell'apertura del Servizio;"

Cordiali saluti.

LR/mm

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
E R.U.P.

Dott.ssa Leila Rossi

